



SENTENZA

N° 2071/17
DEP. 20-09-2017
ORIG. 2122/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

REP. _____
*oggetto azione del
responsabile
della gestione
della ditta*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Guzzo Liliana Presidente rel ed est.
 - dott. Boccuni Luca Giudice
 - dott.ssa Torresan Lisa Giudice
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa RG 9996 2014 promossa con atto di citazione notificato nel novembre 2014

Da

A

Assistito e difeso dall'avv.to e dom.

giusta mandato in margine all'atto di citazione

Attore

Contro

B

Assistito e difeso dagli avv.ti e dom. ed
margine alla comparsa di costituzione e risposta

giusta mandato in


Convenuto

e contro

C s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore

Convenuta contumace

Oggetto: azione di responsabilità contro organo amministrativo di s.r.l.



2

Conclusioni dell'attore

Nel merito come in citazione e cioè: accertata la responsabilità del signor **B** per i fatti indicati in narrativa condannarlo a risarcire la società dell'importo di € 50.000,00 o della maggiore o minor somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese

In via istruttoria come da memoria ex art 183 VI comma cp.c

Conclusioni del convenuto **B**

In via preliminare

accettare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti;

nel merito, in via principale rigettare le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti;

nel merito, in via riconvenzionale

accettare e dichiarare la responsabilità di **A** nei confronti di **C** per i danni da questa subiti, per i motivi esposti;

dichiarare tenuto e condannare **A** a risarcire i danni subiti da **C** in conseguenza delle condotte esposte in narrativa, che si

quantificano, allo stato, in Euro 48.800,00 o, nella diversa, maggiore o minore, somma, ritenuta di giustizia, se del caso, con valutazione equitativa,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 C.C., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al saldo, nonché al maggior danno, in misura almeno pari all'eventuale differenza tra il

tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annualmente determinato, in ogni caso con anatocismo dalla domanda,

per i motivi tutti esposti;

in via istruttoria come da foglio di conclusioni depositato in PCT

RAGIONI DELLA DECISIONE

A ha convenuto in giudizio **B** e **C** s.r.l. esponendo che egli e **B** erano soci della **C** s.r.l. corrente in Treviso avente un cda composto fino al maggio 2014 dal **B** quale presidente e dall'attore quale altro amministratore.

Ha inoltre affermato che la società era titolare di azienda alberghiera all'insegna **C** s.r.l. corrente in Jesolo via Gorizia 8/A condotta sino all'estate 2013 in affitto dalla società **D** s.r.l. avente quale socio unico ed amministratore lo stesso **A**;

in data 29.5.2013 atteso il mancato rinnovo del contratto di affitto a **D** s.r.l. il il Cda di **C** s.r.l. aveva deliberato "di ricercare da subito dal mese di giugno 2013 un possibile soggetto interessato a sottoscrivere un contratto di affitto dell'azienda della società **C** s.r.l. con un canone che parta da Euro 240.000,00 annuali possibilmente a crescere per una durata di almeno quattro anni" autorizzando

il Presidente **B** a sottoscrivere un nuovo contratto d'affitto alle nuove condizioni di cui sopra. Era poi accaduto che il **B** desse corso a trattative per la stipula del nuovo contratto senza tener aggiornato l'attore che solo casualmente era venuto a conoscenza nell'ottobre 2013

della avvenuta accertazione da parte del **B** di una proposta contrattuale di affitto della società **E** s.r.l. che conteneva clausole non preventivamente discusse né autorizzate dal Cda ed in particolare:

-previsione di investimento da parte dell'affittuaria di circa € 120.000/150.000 in opere di miglioria, attrezzature, arredi da rimborsare per la quota non ancora ammortizzata a cura dell'affittante in caso di mancato rinnovo;

- previsione della realizzazione da parte dell'affittuaria di opere di manutenzione non precisate in cui costo si sarebbe dovuto detrarre dall'importo di cui sopra e quindi sarebbe ricaduto sull'affittante in caso di mancato rinnovo alla prima scadenza

La assenza di informative era proseguita nonostante specifiche richieste rivolte dall'attore al B. Finchè nella riunione del cda del 31.1.2014 il B. aveva comunicato di aver stipulato il contratto definitivo di affitto d'azienda con tal F. s.r.l. soggetto peraltro diverso da quello che aveva formulato la proposta contrattuale. Seguivano varie comunicazioni attoree di richieste di informazioni e contestazioni cui il B. rispondeva solo in data 12.5.2014.

Ha affermato che anche dalle risposte fornite dal B. risultava sussistente un danno economico per la società in particolare in relazione

- alla mancata stipula di un inventario analitico dei beni concessi al nuovo affittuario, con conseguente impossibilità di verificare all'atto della riconsegna la consistenza e lo stato dei medesimi
- all'apertura di affidamenti non necessari
- al conferimento di incarichi professionali non autorizzati ed in assenza di confronto
- alla avvenuta esecuzione di opere di manutenzione non preventivamente autorizzate ed in particolare il lavaggio e la dipintura dell'immobile
- all'autorizzazione al cambio del nome dell'azienda
- alla mancanza di garanzie sul rispetto degli impegni contrattuali

Ha inoltre evidenziato che la società affittante aveva lamentato di esser stata costretta ad acquistare beni necessari alla conduzione dell'azienda per € 40000.00 e ne aveva chiesto la refusione minacciando di provvedere altrimenti a compensare l'importo con i canoni a scadenza; essa inoltre aveva anche affermato che vi era necessità di effettuare importanti interventi di manutenzione all'immobile, agli impianti ed alla dotazione mobiliare riservandosi di comunicare il costo dal addebitare alla società ed aveva inoltre omesso di pagare due rate del canone di affitto 2014 intendendo compensare i relativi importi con le spese asseritamente affrontate per quanto sopra; inoltre il B. si era opposto in qualità di socio all'avvio di qualsivoglia procedura volta al recupero dei canoni insoluti.

Ha concluso chiedendo che accertata la responsabilità del B. (per i fatti indicati egli venisse condannato a risarcire alla società l'importo di € 50.000,00 o la maggiore o minor somma di giustizia.

B. si è costituito eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza della causa pretendi sul rilievo che l'attore non aveva specificamente allegato i comportamenti da ritenersi illeciti e i danni asseritamente subiti.

Ha affermato che il A. precedente affittuario dell'azienda per il tramite della società unipersonale C. s.r.l. aveva sempre operato nel suo interesse personale mentre egli aveva agito solo nell'interesse della società

Ha negato che l'attore non fosse stato aggiornato sulle trattative per la stipula del nuovo contratto sottolineando che lo stesso **A** aveva partecipato ai primi sopralluoghi condotti dal legale rappresentante della futura affittuaria sul posto ed aveva addirittura trattato quale legale rappresentante di **D** s.r.l. la vendita di "separata" di alcuni beni facenti parte integrante della azienda di **C** s.r.l. (ciò in violazione del contratto di affitto precedentemente concluso tra **C** s.r.l. e **D** s.r.l.); inoltre egli era stato sempre puntualmente relazionato sulla vicenda che aveva condotto alla conclusione del contratto salvo un periodo in cui si trovava all'estero in Cina.

Ha rilevato che la stipula del contratto era stata autorizzata dal C.d.a. e che le clausole del contratto di affitto d'azienda contestate da controparte erano a tutto beneficio di **C** s.r.l. nel mentre non era stata indicata dal cda la necessità di inserire particolari clausole di garanzia.

Quanto alle altre censure: ha evidenziato che era stato redatto l'inventario ed esso era stato anche allegato al contratto sub allegato E; ha osservato che le opere di manutenzione quali il lavaggio e la dipintura dell'immobile si erano rese necessarie a causa dello stato di non corretta manutenzione delle strutture da parte di **D** s.r.l. e quindi si erano rese necessarie per consegnare l'azienda in condizioni di regolare efficienza e di idoneità all'esercizio dell'attività alberghiera; ha infine asserito che le altre censure erano del tutto generiche.

Ha anche chiesto la condanna di controparte per lite temeraria.

A sua volta ha lamentato che tra la scadenza del contratto di affitto con **D** s.r.l. e l'inizio del nuovo contratto con **F** **A** aveva venduto separatamente a **F** beni ricompresi nel compendio aziendale di **C** s.r.l. per il complessivo importo di € 37.210,00 in violazione dell'art 11 del contratto di affitto beni, ed aveva tenuto vari comportamenti ostruzionistici.

Ha poi affermato che nel corso dell'anno 2013 **D** s.r.l. (società come già detto interamente partecipata dall'attore) aveva omesso di pagare a **D** s.r.l. n. 2 canoni relativi all'affitto per i mesi di novembre e dicembre 2013, per complessivi Euro 40.000,00, oltre IVA (e, dunque, Euro 48.800,00 come denunciato dal convenuto in data 12 marzo 2014, nella sua qualità, in allora, di presidente del consiglio di amministrazione). Dopo le dimissioni di **B** e **A** dal consiglio di amministrazione e dopo esser subentrati nel cda il dott. **G** e il dott.

H, la questione era stata portata all'esame dell'assemblea dei soci, su sollecitazione del socio **B** (ex art. 2479, comma 1, C.C.) nonché su richiesta degli amministratori in carica (sempre ex art. 2479, comma 1, C.C.), atteso che il valore economico in gioco superava il tetto imposto ai poteri degli stessi con delibera assembleare del 30 aprile 2014.

L'attore, nel corso dell'assemblea dei soci del 12 novembre 2014, aveva espresso voto negativo in relazione alla decisione sull'avvio di un'azione giudiziaria volta al recupero del credito vantato da **C** nei confronti di **D** s.r.l. per il mancato pagamento dei 2 canoni di affitto: con tale condotta aveva arrecato un significativo danno alla società di cui il convenuto in via riconvenzionale ha chiesto il ristoro.

Ha formulato le conclusioni trascritte in premessa.

La società **C** s.r.l. regolarmente notificata non si è costituita in giudizio e va dunque dichiarata contumace.

In prima udienza parte attrice ha eccepito la litispendenza affermando che il preteso credito di **C** s.r.l. di cui alla domanda riconvenzionale del **B** era stato fatto oggetto di procedura di mediazione e in memoria ex art 183 VI comma c.p.c. ha chiesto la sospensione ex art 295 c.p.c. del presente giudizio.

Con la stessa memoria ha altresì contestato la domanda riconvenzionale del **B** rilevando che la vicenda dei beni ceduti separatamente alla nuova affittuaria era riconducibile a **D** s.r.l. e non alla persona fisica dal **A** che aveva agito quale rappresentante di quest'ultimo, osservando peraltro che detta vicenda era stata del tutto lecita.

Quanto alla questione del mancato pagamento dei canoni ha evidenziato che essa era stata fatta oggetto della procedura di mediazione in cui **C** s.r.l. aveva allegato di aver pagato canoni maggiori del dovuto e richiesto la restituzione di ingente somma eccedente i due canoni in contestazione ed egli non aveva dunque ritenuto di autorizzare una azione verso **D** s.r.l. che riteneva infondata.

All'esito del deposito delle memorie ex art 183 VI comma c.p.c. sono state precisate le conclusioni in epigrafe trascritte con concessione dei termini per le conclusionali e le repliche.

Va premesso che è infondata la eccezione di litispendenza e la richiesta di sospensione ex art 295 cpc del presente procedimento essendo assorbente il rilievo che a fondamento di tale istanza parte attrice ha allegato l'instaurazione di procedura di mediazione (v. doc. 15 attoreo) peraltro nelle more del giudizio già conclusasi, nel mentre non risulta instaurato vero e proprio giudizio, osservandosi inoltre che non vi è neppure coincidenza di soggetti avendo la procedura di mediazione interessato **C** s.r.l. e **D** s.r.l.

E' poi infondata l'eccezione formulata dal convenuto **B** di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda. Per consolidata giurisprudenza (v ex plurimis Cass. 1681/2015) per aversi la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum o della causa petendi è necessario che l'oggetto della domanda o le ragioni della stessa siano incerte in via assoluta sulla scorta dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. Nella fattispecie dall'insieme delle allegazioni di citazione si desume nel loro complesso l'oggetto della domanda e le ragioni della stessa (trattasi di azione di responsabilità ex art 2476 I comma c.c.): l'attore non si è limitato ad invocare una generica *mala gestio* dell'amministratore ma ancorché in modo non sempre lineare ha indicato i comportamenti asseritamente contrari ai doveri di amministratore che secondo i suoi assunti sarebbero forieri di danno tanto che il convenuto ha potuto approntare in ordine agli stessi adeguata difesa.

Va da sé che solo i comportamenti sufficientemente indicati in citazione (e di cui si dirà infra) potranno esser esaminati poiché "per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale..." (v. sul punto Cass. 23180/2006).

Nel merito va evidenziato che ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria in favore della società per mala gestio dell'amministratore deve essere provata non solo la specifica condotta dell'amministratore che si assume essere contraria all'obbligo di diligenza o a specifici doveri

imposti dalla legge ma anche il danno e che ne è specificamente derivato ed il nesso causale diretto tra la condotta di mala gestio e il danno

L'attore ha tempestivamente allegato quali comportamenti di *mala gestio* forieri di danno

- 1) carenze informative
- 2) inserimento in contratto di clausole non discusse e approvate in Cda e mancato inserimento di clausole di garanzia per il caso di mancato adempimento
- 3) alla mancata stipula di un inventario analitico dei beni concessi al nuovo affittuario, con conseguente impossibilità di verificare all'atto della riconsegna la consistenza e lo stato dei medesimi
- 4) apertura di affidamenti non necessari
- 5) conferimento di incarichi professionali non autorizzati ed in assenza di confronto
- 6) avvenuta esecuzione di opere di manutenzione non preventivamente autorizzate ed in particolare il lavaggio e la dipintura dell'immobile
- 7) autorizzazione al cambio del nome dell'azienda
- 8) mancate iniziative per il recupero di due rate del canone di affitto 2014 dal nuovo affittuario **F**

E' assorbente il rilievo quanto alla doglianza sub 1) che l'attore non ha né allegato né provato quali siano i danni per la società causalmente ricollegabili con diretto nesso causale alle asserite carenze informative lamentate dal **A**

Quanto al contratto stipulato con la nuova affittuaria **F** di cui alle censure sub 2) si osserva quanto segue.

Il Cda del 29.5.2013 (v doc 2 attoreo) ha deliberato al punto a) di disdettare il contratto di affitto d'azienda in corso (con **D** s.r.l.) e al punto b) di ricercare da subito un possibile soggetto interessato a sottoscrivere un contratto di affitto d'azienda della società **C** s.r.l. "con un canone che porta da Euro 240.000 annuali possibilmente a crescere per una durata di almeno quattro anni"; al punto c) ha altresì deliberato come segue: "individuato il soggetto che accetta le condizioni di cui al punto b) si autorizza il legale rappresentante a sottoscrivere un nuovo contratto di affitto d'azienda con le nuove condizioni così come pattuito in data odierna".

Non avendo il cda espresso alcun'altra "condizione" se non l'entità del canone ma avendo nel contempo autorizzato da subito il legale rappresentante a sottoscrivere il contratto deve ritenersi che l'unica "condizione" imprescindibile fosse quella relativa al canone di affitto a partire da € 240.000,00 e possibilmente a crescere per la durata di 4 anni, non essendovi alcun'altra condizione "necessitata" o "vietata" e dovendosi dunque per il resto verificare se con l'inserimento delle contestate (dal **A**) clausole contrattuali (la clausola relativa all'entità del canone è stata rispettata) il **B** abbia agito malamente provocando danno alla società.

Va innanzitutto rilevato che le previsioni contenute nel preliminare (doc 3 attoreo) relative all'investimento da parte dell'affittuaria di circa € 120.000/150.000 in opere di miglioria, attrezzature, arredi da rimborsare per la quota non ancora ammortizzata a cura dell'affittante in caso di mancato rinnovo e di previsione della realizzazione da parte dell'affittuaria di opere di manutenzione il cui costo si sarebbe dovuto detrarre dall'importo di cui sopra, non sono state trasfuse negli identici termini nel contratto definitivo (v doc 18 del convenuto); quest'ultimo alla clausola n. 4.5 prevede che l'affittuaria si obbliga a comunicare per iscritto alla concedente eventuali interventi di modifica e miglioria dei locali e/o degli impianti e/o dei beni aziendali in

senso lato. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione .. la concedente avrà la facoltà di comunicare per iscritto ... il diniego all'esecuzione di tali interventi che dovrà comunque essere motivato e qualora il diniego non intervenga entro 15 giorni l'affittuaria potrà apportare le modifiche richieste. Vi è poi la previsione che in caso di cessazione e/o scioglimento del contratto per volontà della concedente al settimo anno di durata del contratto dovrà esser rimborsato all'affittuaria il controvalore dell'investimento per la quota non ammortizzata relativa ai soli beni aventi carattere durevole. Detto rimborso non verrà corrisposto dalla concedente qualora l'affittuaria receda successivamente al quarto anno di durata del contratto

Trattasi di clausola potenzialmente vantaggiosa per C posto che in buona sostanza trattasi di investimenti per l'esecuzione di migliorie acquisti di attrezzature ed arredi, che al termine dell'affitto verranno automaticamente acquisiti senza esborsi da C salvo l'obbligo di corrispondere la quota non ammortizzata dei beni (unicamente di quelli durevoli) nella sola ipotesi in cui la C s.r.l. decidesse di sciogliersi dal contratto al termine dei sette anni. In ogni caso non vi è prova di effettivi danni ma anzi al contrario il B ha documentato (v. doc 19) che la affittuaria ha dato atto di aver già effettuato nel corso dell'esercizio 2014 investimenti a completamento delle attrezzature e degli arredi, per un valore di oltre 150.000,00, e nel corso del 2015 ulteriori interventi di valore superiore ad Euro 50.000,00 beni che hanno un ammortamento di cinque anni, periodo di tempo inferiore rispetto alla durata settennale dell'affitto sicchè allo stato vi è solo prova di un vantaggio per la concedente.

Quanto alla affermazione che il B avrebbe omesso di inserire clausole di garanzia in contratto la allegazione è assai generica essendo in contratto previsto che in caso di mancato pagamento di due canoni il contratto possa esser risolto dalla affittante e non avendo per il resto l'attore indicato quale clausola, oltre a quelle che regolano il contratto, avrebbe dovuto esser inserita (clausole di tal fatta neppure vi erano nel precedente contratto di affitto d'azienda con D s.r.l.) oltre a non aver neppure indicato in ogni caso quale danno sia effettivamente conseguito da tale asserita "carezza"

Anche la doglianza di cui al punto 7 (autorizzazione al cambio del nome dell'azienda) è del tutto inidonea a fondare risarcimento del danno atteso che ai sensi del punto 4.3 del contratto in caso di modifica della denominazione aziendale o della insegna (modifiche in concreto non avvenute) la affittuaria al momento della cessazione del contratto è tenuta a "retrocedere" alla concedente senza indennizzi o esborsi.

E' poi risultata infondata la censura relativa alla assenza di inventario dettagliato dei beni consegnati all'affittuario (v punto 3) posto che al contratto di affitto concluso con F, S.r.l. in data 21 gennaio 2014 (doc 18 di parte B) è stato allegato l'inventario quale allegato E contenente puntuale elenco dei beni consegnati.

Anche la affermazione secondo cui vi sarebbe danno per accensione di affidamenti avvenuta in difetto di esigenze della società (punto 4) è rimasta del tutto sfornita di prova: ciò in primis sotto il profilo dell'am non risultando provato dall'attore che all'epoca vi fosse una situazione di "liquidità" della società così tranquillizzante da rendere del tutto inopportuno l'accesso al finanziamento bancario tramite affidamento ed essendovi anzi elementi di segno contrario quale le

emergenze del bilancio e la lettera doc 8 attore indirizzata al **B** con cui è lo stesso **A** che esprime "preoccupazione" rappresentando l'urgenza che il **B** riferisse sulla situazione economica della società precisando se vi fossero in cassa denari sufficienti per far fronte alle scadenze anche fiscali incombenti; altresì poi sotto il profilo del quantum non avendo l'attore offerto alcun elemento di prova che consenta di quantificare comunque i maggiori costi per la società (e dunque in tesi il danno) determinati dall'asserita indebita accensione del finanziamento.

Anche in ordine alla asserita assegnazione/conferimento di incarichi professionali "non autorizzati ed in assenza di confronto" (punto 5) - allegazione peraltro di una certa genericità - manca la prova della inutilità e/o sovrabbondanza di detti incarichi (e dunque della loro dannosità per la società) sia del danno che detti conferimenti avrebbero in tesi causato alla società avendo per contro il Vettore fornito esauriente spiegazione in ordine a ciò nello stesso doc. 13 prodotto dall'attore oltre che nel corso del consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2014 - doc. 17 di parte convenuta.

Pure la domanda di risarcimento del danno correlata alle spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione dell'immobile poi affittato a **F** è infondata.

F ha evidenziato (v. doc 32 del convenuto costituito e v. anche doc 14 dell'attore) che le facciate dell'hotel **C** presentavano crepe, fessurazioni, evidenti risalite di umidità e, in alcuni punti, vi era anche presenza di licheni e il **B** ha provato di aver acquisito (come risulta dai doc. 68, 69, 70) preventivi per l'esecuzione di interventi di "sistemazione facciate quali: "trattamento delle facciate con disinfestante"; "lavaggio delle facciate con idropulitrice"; "applicazione di isolante sulle facciate da tinteggiare"; "applicazione dipinture acrilicosilossanico"; "asporto intonaco ai piedi della muratura, per umidità di risalita scegliendo poi il preventivo della società **I** S.a.s. avente costo più contenuto.

Era dovere dell'affittante consegnare l'azienda a **F** in condizioni tali da essere efficiente ed idonea all'uso convenuto; spettava parte attrice, gravata dell'onere probatorio anche in ordine al danno provare che gli interventi posti in essere dal **B** erano stati fatti in presenza di immobile privo delle segnalate (dalla **F**) criticità sì da poter qualificare gli interventi non quali interventi doverosi ed opportuni ma del tutto superflui in relazione allo stato dell'immobile. Tale prova non è stata offerta e a fronte di ciò non può che osservarsi che la lamentata asserita mancata autorizzazione non si pone in nesso di causa con il lamentato danno.

Quanto agli altri interventi, le allegazioni attoree sono tardive non essendo state compiutamente svolte in citazione. Ad ogni buon conto si osserva che anche tali altri interventi di cui alle fatture **L** S.r.l. (doc. 22 attoreo) **M** (doc. 23 attoreo) e **N** (doc. 24 attoreo e segg) ecc attengono a lavori di manutenzione in relazione ai quali si sconta analogo deficit probatorio in capo all'attore e difetto di nesso di causa tra la pretesa *mala gestio* e i lamentati danni.

Infine è superata la doglianza afferente la mancanza di iniziative e/o l'opposizione ad iniziative per il recupero di due canoni di affitto dovuti dal **F**, atteso che **F**, nelle more del giudizio ha corrisposto il canone dell'affitto di azienda dei mesi di giugno e agosto 2014, per complessivi euro 48.800,00 (cfr. docc. 93, 94 e 95 dimessi con l'istanza di rimessione in termini).

La richiesta risarcitoria dell'attore deve dunque esser rigettata.

Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dal **B** si osserva che la vicenda relativa alla vendita separata di beni aziendali risulta riconducibile al **A** non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di **D** S.r.l. (v. doc. 34 di parte convenuta con cui la **F** afferma di aver acquistato i beni aziendali dalla **D** s.r.l.) soggetto che non è contraddittore nel presente giudizio.

Resta la domanda riconvenzionale afferente il danno in tesi provocato dal **A** per aver votato negativamente e peraltro in conflitto di interessi sulla richiesta di promuovimento di azione giudiziaria verso **D** s.r.l. di cui al verbale di assemblea del 12.11.2014: sul punto si osserva però che in quell'assemblea non si è affatto votato sul promuovimento o meno di azione giudiziale ma solo sull'invio di diffida di pagamento (v. doc. 54 del convenuto) diffida di pagamento peraltro già inviata in precedenza dal **B** I quanto era presidente del CDA a mezzo di suoi legali (v. doc. 53 bis del convenuto). Ancorchè dunque il **A** abbia votato in conclamato conflitto di interessi che avrebbe dovuto comportare la sua mancata partecipazione al voto (ex art 2479 ter c.p.c.) non può dirsi che la mancata riscossione dei canoni de quibus (la cui debenza è peraltro contestata da **D** s.r.l.) sia in nesso causale diretto con il voto espresso dal **A**. Conclusivamente anche la domanda riconvenzionale del convenuto costituito va rigettata.

Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio vengono compensate per un terzo ponendosi i residui due terzi, quota liquidata come da dispositivo a carico dell'attore maggiormente soccombente

Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria non essendovi prova che l'attore abbia agito con dolo o colpa grave

P.Q.M.

Il Tribunale

- 1) Rigetta l'eccezione preliminare del convenuto e la richiesta attorea di sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c.
- 2) Rigetta le domande delle parti
- 3) Compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte attrice a rifondere a **B** i due terzi delle spese di lite, quota che liquida in € 690,67 per spese ed € 4.333,00 per competenze oltre spese generali Iva e CPA sugli importi ex lege assoggettabili

Deciso in Venezia il 19.7.2017

Il presidente rel ed est

Dott.ssa Liliana Guzzo



29 JUL 2017
Dott.ssa Liliana Anselmi